

Riunione del 1 marzo 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai

CAF/20/07 – Appello della tesserata Federica Angelelli avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 21 dicembre 2006 (scioglimento del vincolo dalla società Pallavolo Femminile Castelfidardo)

PREMESSO CHE

La Commissione Tesseramento Atleti con decisione del 21.12.2006 ha respinto il ricorso proposto dai Sigg.ri Sauro Angelelli e Gabriella Carbonari quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Federica Angelelli, avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo dalla Pallavolo Femminile Castelfidardo. Il tutto sulla scorta delle ragioni di fatto e di diritto ivi partitamente descritte.

Avverso tale provvedimento, entrambi i genitori nella qualità - e, per quanto di ragione, l'atleta Federica Angelelli - hanno proposto appello a questa Commissione, rassegnando le seguenti conclusioni:

“in totale riforma della impugnata decisione della COMMISSIONE TESSERAMENTO ATLETI FIPAV del 21/12/2006 ed affissa all'albo in pari data [...] deliberare lo scioglimento del vincolo dell'atleta Federica Angelelli dall'associata Pallavolo Femminile Castelfidardo:

in via preliminare in ragione dell'accertata nullità e/o inefficacia del richiamato vincolo per i motivi di cui ai capitoli I,II,III del presente atto;

in via principale in ragione dell'accertata sussistenza del requisito della giusta causa ex art. 35/3° co. del Regolamento vigente per le motivazioni di cui al capitolo IV del presente atto.”.

Lamentano in particolare gli appellanti:

- I. la “mancata e/o contraddittoria motivazione in punto di difetto di sottoscrizione del modulo F2004/2005 da parte del soggetto esercente la potestà genitoriale”
- II. la “illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di applicabilità dell'art. 10 ter comma 2° Statuto Federale FIPAV”
- III. la “mancata e/o contraddittorietà della motivazione in punto di omessa applicazione della disciplina ex art. 1341 e s.s. c.c.”
- IV. la “erronea interpretazione della giusta causa ex art. 35/3° co. R.A.T.”

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è contestato in causa che la Sig.na Federica Angelelli - nata il 10.6.1991 e all'epoca non ancora quattordicenne - sia stata tesserata per la Pallavolo Femminile Castelfidardo con modulo F (primo tesseramento) in previsione della stagione agonistica 2004/05.

Altrettanto pacifico è che detto modulo - allegato sub 3 al ricorso in primo grado - riporti all'epigrafe la seguente dicitura " Per la stagione 2004/2005 l'atleta nato nel 1991 o precedenti, con la propria firma costituisce il vincolo a tempo indeterminato del proprio tesseramento a favore della società come previsto dal Regolamento Affiliazioni e Tesseramento. Lo scioglimento di tale vincolo può avvenire esclusivamente secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento".

Ciò detto, la CAF afferma preliminarmente di condividere l'avviso da sempre espresso e sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Federazione secondo cui, per gli atleti minorenni, il modulo di tesseramento non necessita, ai fini della sua validità ed efficacia, della sottoscrizione di entrambi i genitori, esulando tale incombenza dagli atti c.d. di straordinaria amministrazione.

Di più, nel caso di specie, pur a prescindere dalla presunzione di conoscenza in capo ad entrambi dell'attività sportiva svolta dalla figlia, né in primo grado né in grado di appello sono state esplicitate le eventuali ragioni di dissenso del genitore non firmatario il quale, dal canto suo, avrebbe anche omesso di dare corso al rimedio previsto dall'art. 316 comma 3 c.c. per l'ipotesi in cui, in deroga al principio dell'esercizio condiviso e disgiunto della potestà genitoriale, insorgano contrasti su "questioni di particolare importanza".

Ne consegue che all'atto e per effetto della sottoscrizione del citato modulo F, la Sig.ina Federica Angelelli - ovvero chi per essa aveva il diritto di disporre - deliberatamente e per propria libera scelta ha ritenuto di assoggettare a vincolo il proprio tesseramento e per un tempo indeterminato, salvi i casi di scioglimento previsti dal R.A.T.

Per ciò che attiene al mutato quadro normativo, la Guida Pratica per l'annata agonistica 2006/07, approvata dal Consiglio Federale con delibera n. 66/06 del 27.05.2006, in applicazione del combinato disposto dagli artt. 10 ter e 70 dello Statuto Federale, e 32, 32 bis e 33 RAT, detta espressamente (pag. 24) le regole per il regime transitorio.

E' dunque sufficiente richiamare quanto stabilito:

- al primo alinea "Con il 1° luglio 2006 entra in vigore la nuova normativa sul vincolo"
- al n. 2) lett. b) "per chi ha effettuato il primo tesseramento nella corrente stagione 2005/2006 [...] il vincolo scadrà al compimento del 24° anno di età, indipendentemente dall'età al momento dell'omologa"
- al n. 6) pag. 25 "Per tutti gli atleti non ricompresi nei casi di cui sopra il vincolo si scioglie o ai sensi dell'art. 34 R.A.T. o al compimento del 34° anno di età".

per affermare che l'odierna appellante - senza margini interpretativi, data la natura lapidaria delle norme - rientra nell'ipotesi di cui al citato n. 6), avendo effettuato il primo tesseramento in data 18.10.2004 (stagione agonistica 2004/05).

Venendo poi al motivo di appello sub III, la CAF ritiene di aderire sul punto alla giurisprudenza costante della Suprema Corte secondo cui (pur in tema, ancor più pregnante, di opponibilità, validità ed efficacia della c.d. clausola compromissoria) non rileva *"la eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 c.c., in quanto l'efficacia [della clausola compromissoria] non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti, ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva e alla consequenziale applicazione dei vincoli che ne nascono"* (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 01 agosto 2003, n. 11751). Ed ancora: *"L'efficacia [della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria] è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti (art. 1341, comma 1, c.c.) ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (art. 1342, comma 1, c.c.), non già quando la clausola sia contenuta nello Statuto o nel Regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte (nella specie, clausola compromissoria prevista*

all'art. 26 dello statuto e all'art. 49 del regolamento della federazione italiana gioco calcio)" (Cassazione civile, sez. I, 9 aprile 1993 n. 4351).

Il che priva definitivamente di rilievo la censura sollevata dall'appellante circa la *"mancata allegazione, al genitore sottoscrivente ovvero direttamente all'atleta, del "Regolamento Affiliazione e Tesseramento"*; censura che - peraltro in alcun modo comprovata - deve considerarsi infondata per essere riferita a un testo regolamentare dotato di pubblicità, in relazione al quale sussiste una presunzione di conoscenza e/o comunque di conoscibilità in capo ai contraenti, rafforzata, nel caso di specie, dall'esplicito richiamo fattone all'epigrafe del modulo di primo tesseramento. E' stato infatti affermato al riguardo che *"Quando le parti - o la parte in caso di negozio giuridico unilaterale - procedono alla redazione per iscritto di un atto possono bene fare riferimento, mediante semplice richiamo "per relationem", al contenuto di un altro atto, effettuando un rinvio materiale perché diretto ad inserire nell'atto la clausola contenuta in un diverso atto e ad attribuire al sottoscrittore la paternità di quella clausola. Conseguenza che [...] il rinvio "per relationem" [ad es. - ndr] ad un contratto collettivo, in ordine a tali modalità, si deve ritenere legittimo, anche perché, tramite il rinvio, il contenuto non ha alcun margine di indeterminabilità (Nel caso di specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto la validità del patto di prova, nel quale l'indicazione delle mansioni era stata fatta "per relationem" a quelle proprie dell'operaio di secondo livello del c.c.n.l." cfr. Cassazione civile, sez. lav., 07 marzo 2000 n. 2579).*

E' appena il caso di rammentare che, in base all'art. 2. n. 2 lettera b) R.A.T. gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere di osservare e far osservare ai propri soci lo Statuto e i regolamenti della FIPAV nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali, mentre i tesserati (art. 19 n. 2 lettera b) R.A.T.) devono osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIPAV, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole competenze nonché i principi e le consuetudini sportive e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme di legge e le deliberazioni federali.

Quanto al motivo di appello sub IV e in relazione a tale specifico punto, posto che l'atleta si è sostanzialmente limitata a ribadire i medesimi argomenti già prospettati in primo grado, valutata la distanza che separa Osimo da Castelfidardo (Km. 8,67), la CAF ritiene esaustiva ed immune da censure, facendola propria, la motivazione già espressa dalla Commissione Tesseramento.

Alle argomentazioni che precedono, consegue il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello e dispone incamerare la relativa tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli